

**LEGGE 22 MAGGIO 1975, n. 152 (GU n. 136 del 24/05/1975)  
DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO.**

**Preambolo**

*La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
il Presidente della Repubblica  
promulga  
la seguente legge*

**.....omissis**

**art.5.**

E' vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

**...omissis....**